CAMERA DEI DEPUTATI N. 2198-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **MONTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 settembre 1951 (Stampato n. 1660)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(PICCIONI)

E COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 26 settembre 1951

—

Adesione dell'Italia alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite

Presentata alla Presidenza l'8 febbraio 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il presente disegno di legge si autorizza il Governo ad aderire ad una Convenzione approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite fino dal 9 dicembre 1948, e che veniva firmata a Parigi da venti Stati. Con essa si stabiliscono le norme per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio.

Il principio della condanna di tale delitto ha incontrato la massima approvazione di tutte le coscienze a cui l'attentato alla esistenza di un gruppo sociale, etnico, razziale, religioso, ripugna come una triste evoluzione della minaccia alla umana convivenza ed alle sue forme di naturale colleganza.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite, fin dalle sue prime riunioni generali, l'11 dicembre 1946 dichiarava il genocidio un delitto contro il diritto delle genti, in contrasto con lo spirito e le finalità dell'Organizzazione, e condannato da tutto il mondo civile.

Nei lavori di preparazione della Convenzione contro tale delitto, non si manifestava, quanto al principio della condanna, alcuna

disparità di vedute. Si manifestarono solo parziali divergenze su alcuni punti specifici. Divergenze che l'attuale Convenzione ha potùto superare tanto che il progetto è stato approvato alla unanimità.

La Convenzione è aperta a quegli Stati che non sono membri delle Nazioni Unite, ma che sono invitati ad aderirvi in quanto Membri di qualcuno degli Istituti specializzati delle Nazioni Unite stesse, o della Corte internazionale di Giustizia. Fra cui, quindi, di diritto, anche il nostro Paese.

Con la Convenzione pertanto le Parti contraenti confermano che il genocidio, commesso in pace o in guerra, costituisce un crimine contro il diritto delle genti ed esse si impegnano alla sua prevenzione ed alla sua punizione.

La figura del nuovo delitto è delineata dall'articolo 2 della Convenzione. Per genocidio si intende uno degli atti seguenti, commessi nell'intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale:

a) uccisione dei membri di un gruppo;

b) grave offesa all'integrità fisica o mentale dei membri del gruppo;

c) assoggettamento preordinato del gruppo e condizioni di esistenza tali da condurre alla sua distruzione fisica totale o parziale;

d) misure dirette ad impedire le nascite entro il gruppo;

e) trasferimento forzato di fanciulli dal gruppo ad un altro gruppo.

Col genocidio sono da condannarsi parimenti – per l'articolo 3 – l'intesa diretta a commettere il genocidio, l'incitamento, il tentativo e la complicità nel reato stesso, cioè le varie forme di partecipazione alla consumazione del genocidio.

Particolare rilevanza ha l'articolo 4 perché con esso si stabilisce un tipo speciale di responsabilità. La responsabilità di chi agisce come governante o come funzionario: invero le persone convinte di genocidio dovranno essere punite indipendentemente dal fatto che esse siano investite di funzioni di governo, funzionari o privati.

La Convenzione come è naturale non può avere immediata applicazione nel Paese che pur l'ha approvata ed accettata. Sono necessarie pertanto delle disposizioni legislative di applicazione che i firmatari si obbligano ad emanare per assicurarne la attuazione e per determinare le sanzioni da applicarsi al nuovo reato (articolo 5).

La competenza a giudicare le persone accusate di genocidio è definita dall'articolo 6. L'articolo 7 pone una norma di carattere singolare e cioè che agli effetti della estradizione, il genocidio e le varie forme di partecipazione alla consumazione di esso non sono da considerarsi come delitti politici, e cioè nessuno degli accusati di questo reato possono comunque invocare un diritto di estradizione. Tale norma ha suscitato la più attenta disamina dei cultori di diritto penale in quanto pareva si ponesse in contraddizione con le norme della nostra Costituzione che per gli articoli 26 e 10 nega la estradizione per reati politici.

Ma poiché la Costituzione non ha giuridicamente fissato il limite del delitto politico, rimane possibile al legislatore ordinario di escludere il carattere politico per un determinato reato ai fini dell'estradizione. Sicché il precetto costituzionale non è da ritenersi in contrasto con la disposizione della Convenzione. Si può pertanto ammettere la estradizione per un reato quale il genocidio che non appartiene alla comune categoria dei delitti politici in quanto esso in certo senso li trascende e prende la figura di un nuovo delitto che si può definire di lesa umanità.

L'articolo 8 autorizza ciascuna delle parti contraenti ad adire gli organi competenti delle Nazioni Unite per ottenere che essi prendano le misure più adatte per la prevenzione del genocidio e delle forme di partecipazione ad esso.

L'articolo 9 è destinato a regolare la soluzione di eventuali dissidi fra le parti contraenti. La data del 9 dicembre 1948 quale data di origine della Convenzione è stabilita dall'articolo 10. L'articolo 11 è quello che assicura la possibilità al nostro Paese di partecipare alla Convenzione pur non essendo membro delle Nazioni Unite. L'articolo 12 reca norme per la estensione della Convenzione a territori che sono rappresentati da altri Stati.

L'articolo 13 stabilisce l'entrata in vigore della Convenzione che è il 18 gennaio 1951 e l'articolo 14 ne stabilisce la durata di 10 anni tacitamente confermabile per successivi periodi di 5 anni ciascuno.

Gli articoli 15, 16 e 17 stabiliscono la eventuale cessazione, la eventuale revisione e le comunicazioni che debbono essere fatte ai varî membri per le ratifiche, adesioni, denuncie relative alla Convenzione.

L'articolo 18 regola il deposito della Convenzione e l'invio della copia autentica, mentre l'articolo 19 ne regola la registrazione.

* * *

Onorevoli Colleghi, il disegno di legge ha ottenuto l'approvazione da parte del Senato che ha modificato l'articolo 2 del testo proposto dal Governo, nel senso che la Convenzione dovrà avere esecuzione dalla data di entrata in vigore della legge emananda per la sua applicazione nel territorio del nostro Stato.

Pare superfluo aggiungere che il provvedimento di legge che ci è proposto risponde ai principî più sicuri della nostra vita costituzionale e della colleganza umana fra le genti; e pertanto se ne propone la approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e portante la data del 9 dicembre 1948.

ART. 2.

La Convenzione suddetta avrà piena ed intera esecuzione dalla data di entrata in vigore della legge che sarà emanata secondo quanto è prescritto dall'articolo 5 della Convenzione stessa.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.